

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato vivo scalpore la protesta di numerosi anziani di Gallo di Tagliacozzo, molti dei quali ultra-novantenni, che si sono incatenati davanti l'ufficio postale di cui è stata disposta la chiusura dal prossimo primo novembre;

domenica scorsa, la quasi totalità della popolazione di Gallo ha solidarizzato con la protesta dei pensionati locali e ha disertato le urne;

per questi cittadini, i servizi offerti dagli uffici postali assumono un carattere di insostituibilità e in alcuni casi di essenzialità quale è, ad esempio, il pagamento delle pensioni;

da fonti di stampa, inoltre, si è appresa la notizia della possibile chiusura di 71 uffici postali dislocati nei comuni della Provincia de L'Aquila;

le pur comprensibili esigenze aziendali non possono far dimenticare che la presenza di un ufficio postale è indispensabile nei piccoli centri montani dove vengono erogate le pensioni ed altri servizi essenziali, soprattutto per quei cittadini anziani che hanno difficoltà a raggiungere altri centri urbani —;

se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per evitare la chiusura dell'ufficio postale a Gallo di Tagliacozzo e degli altri 71 della provincia de L'Aquila e per continuare a garantire a tutti i cittadini la piena agibilità di un servizio, come quello postale, che è di primaria importanza soprattutto nei piccoli centri;

se il Governo non ritenga che la politica gestionale delle Poste, concentrandosi sul contenimento dei costi, non finisca per contraddire la sua natura di servizio pubblico essenziale;

se il Governo, infine, non ritenga che la chiusura di uffici postali in queste aree interne, soggette ad un continuo depauperamento della presenza umana e di presidi

pubblici, non rappresenti un progressivo arretramento dello Stato nelle aree interne e in quelle più svantaggiate del nostro Paese. (4-01018)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la CONSOB il « Prospetto Informativo » registrato al n. 3645 e relativo alla « offerta pubblica » di azioni ordinarie della predetta società;

alle pagine 71-72 (punto 19 — posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali « soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all'estero »;

in seguito si afferma che: « gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione... » in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. Ciò vorrebbe dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta sarebbe « nuovo », ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in TV via cavo, o viceversa;

il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata

come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento;

il risparmio fiscale previsto è di circa 240 miliardi di lire;

la cifra di lire 240 miliardi, rappresenta una valutazione in una certa misura « arbitraria ». Infatti se la legge « Tremonti » non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-95 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge — semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società « off-shore » del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi;

alle pagine 115-117 del prospetto si dice che « gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il ruolo delle società "off-shore" del gruppo Fininvest (pag. 117) come quello di "centrali di acquisto delle major", da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo »;

soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (Kagan World Trade) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico;

nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana: in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società « off-shore » ai terzi titolari;

risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società « off-shore », il diritto « relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valu-

tazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti » con la conseguenza che fino al 1994-95 (legge Tremonti), i « transfer prices » dalle « off-shore » alle italiane era fatto esclusivamente (e cioè: per gravare di maggiori costi le italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle « off-shore » tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità) per trasferire reddito all'estero;

queste operazioni infragruppo sarebbero state — con la quotazione in Borsa — assai meno libere, perché più « osservate » e « monitorate » dagli investitori istituzionali, perché non più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori investitori nelle azioni quotate in quanto i vantaggi delle « off-shore » finiscono in casseforti familiari cui non partecipa la società quotata;

in questo caso ad avviso degli interpellanti è risultato conveniente fare « l'ultimo colpo » prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato generando insieme ad una consistente voce patrimoniale della società quotare, anche una « franchigia fiscale » di pari importo grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato. Moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira visto che il costo si paga a società Fininvest;

la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione « immateriali » e « beni strumentali nuovi » con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria e che la circolare divenne poi ad effetti « normativi » con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione « 760/95 » (parte « istruzioni per la compilazione ») approvato con decreto ministeriale e che in tali istruzioni, si affermava (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della « novità » sussisteva se il « diritto di utilizzazione dell'opera dell'in-

gegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione »;

rileggendo pagina 71 del prospetto informativo « Mediaste » il cerchio si chiude;

dai fatti sopracitati risulta evidente secondo gli interpellanti che il Gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società off-shore del gruppo;

la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo « nuovo » un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni strumentali anche film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni TV via etere;

con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a comprare impianti obsoleti all'estero, da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto —:

se risulti al Governo che effettivamente la società Mediaset s.p.a. acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società off-shore del gruppo e consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti;

le società off-shore delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi abbiano sede in paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane;

se sia noto il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest sull'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze;

se il Governo sia a conoscenza che la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 373/12/99 depositata il 17 luglio 2000 riguardante Mediaset spa;

se il Governo sia a conoscenza che la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i « beni strumentali nuovi » e la media degli investimenti di riferimento e che l'Ufficio regionale delle Entrate ritiene che l'agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 e per questo chiede l'annullamento della sentenza precedente;

se risponda al vero che il professor Tremonti è stato nelle more del primo e secondo incarico ministeriale consulente a vario titolo del Gruppo Fininvest;

se il Governo, per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti come il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la Direzione e in generale i dirigenti attuali) dell'Agenzia delle Entrate che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la Commissione Tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa.

(2-00100) « Grandi, Roberto Barbieri, Bellini, Bielli, Di Serio D'Antona, Fumagalli, Guerzoni, Innocenti, Leoni, Magnolfi, Mazarrello, Motta, Nieddu, Pisa, Nicola Rossi, Sasso, Sciacca, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Gambini, Giulietti, Lolli, Grignaffini, Rognoni, Ruzzante, Sandri, Spini, Tolotti, Zanotti, Abbondanzieri, Montecchi, Mussi, Luongo, De Brasi, Maran, Coluccini, Nigra, Tocci, Filippeschi, Cabras, Dameri, Cennamo, Siniscalchi, Pennacchi, Bandoli ».

Interrogazione a risposta scritta:

SERENA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 13 maggio 1999, n. 133, « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale », prevede all'articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche): « 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive

modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di imposta relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "i-*ter*): le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle Società Sportive dilettantistiche".

6. All'articolo 91-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*ter*), ridotto alla metà".

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario, per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge »;

il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, « Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche », prevede all'articolo 2 « Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati »: « 1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di lire 6.000.000.

2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione

di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.

3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:

a) società sportive dilettantistiche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica.

Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto »;

il medesimo decreto prevede all'articolo 4, « Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo »: « 1. I versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

2. I pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento » —:

se non si ritenga opportuno adottare le adeguate iniziative anche di carattere normativo affinché:

a) venga aumentata da 100.000 a 500.000 lire l'entità dei movimenti da

eseguire attraverso documentazione bancaria;

b) venga aumentata da 6.000.000 a 10.000.000 di lire la base dei compensi per cui atleti e dirigenti sono tenuti all'auto-certificazione;

c) la dichiarazione del reddito venga eseguita a carico delle associazioni sportive che non sono, invece, in grado di inseguire tutte le operazioni eseguite dai loro collaboratori. (4-01019)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa interveniva nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) — ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica — ispezionato il cantiere dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);

sempre relativamente alla pratica Bielectric il 1° marzo 1993 il dirigente del Genio civile risulta aver denunciato alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa dottor Dell'Omo, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del Genio civile di Pisa, essendo ormai trascorsi oltre tre anni dal 1986;